TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 4

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 5, commi 1°, 2°, 4° e 5°, e 15, comma 1°, modif

Gerarchia dei sottufficiali della Regia marina e dei militari del Corpo Reali equipaggi marittimi e loro corrispondenza di grado col Regio esercito.

La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali della Regia marina e dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi con quelli del R. Esercito e' la seguente:

R. Marina. R. Esercito.

Militari del C.R.E.M.

Comune di 2ª e di 1ª classe Soldato e appuntato

Sotto capo Caporal maggiore

Sottufficiali.

2° Capo Sergente Maggiore

Capo di 3ª classe Maresciallo

Capo di 2ª classe Maresciallo Capo

Capo di 1ª classe Maresciallo Maggiore

I sottufficiali costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali ed i sottocapi e comuni.

Ai capi di 1ª classe trattenuti in servizio dopo il 52° anno di eta' in base all'art. 90, lettera a), e' assegnata la classifica di capi di 1° classe trattenuti.

Ai sottocapi volontari ordinari giudicati meritevoli di proseguire la carriera e' assegnata la classifica di sottocapi brevettati, giusta l'art. 69.

Per ciascuna categoria e specialita' la composizione gerarchica e' stabilita dal Ministero in relazione alle esigenze dei vari servizi.

Per le categorie aiutanti e istruttori educazione fisica la gerarchia e' costituita dai soli gradi di 2° capo, capo di 3°, 2ª e 1ª classe. (1)

Gli aiutanti e gli istruttori educazione fisica si reclutano fra i secondi capi di qualunque categoria che soddisfino a determinati requisiti ed accettino il trasferimento.

Versione in vigore dal 27 luglio 1933, non più in vigore dal 1 dicembre 1936 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 15 giugno 1933, n. 778 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "Nell'art. 4: [...] b) nel penultimo comma, dopo le parole «capi di 1ª classe», sono aggiunte le altre: «compresi fra questi i capi di lª classe trattenuti».

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-4-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-5-commi-1-2-4-e-5-e-15-comma-1-modif/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it